



CCNL METALMECCANICI INDUSTRIA MALATTIA E CONSERVAZIONE POSTO DI LAVORO

Il contratto collettivo nazionale metalmeccanico, ad eccezione degli artigiani, regola molteplici aspetti relativi alla malattia. I più importanti riguardano la disciplina degli adempimenti del lavoratore, del periodo di comporto e del trattamento economico.

ADEMPIMENTI DEL LAVORATORE

IL LAVORATORE DEVE:

- Avvisare dell'assenza entro il 1° giorno di malattia (fine turno che avrebbe svolto)
- Inviare entro il 2° giorno dall'inizio dell'assenza, il numero del protocollo del certificato medico. L'eventuale prosecuzione deve essere comunicata al datore di lavoro con le stesse modalità.

FASCIE DI REPERIBILITA' DURANTE LA MALATTIA

Tutti i giorni compreso la domenica o festivi

- Dalle 10.00 ALLE 12.00
- Dalle 17.00 ALLE 19.00

DOMICILIO

Ogni mutamento di recapito dovrà essere tempestivamente comunicato all'azienda allo scopo di rendere possibili le visite di controllo. Sono altresì fatte salve le necessità di assentarsi dal recapito comunicato per motivi inerenti la malattia o per gravi eccezionali motivi familiari preventivamente comunicati, salvo casi di forza maggiore comunicati all'azienda e successivamente documentati.

I CASI DI ESONERO DALLA VISITA FISCALE DI CONTROLLO

In base all'art. 25 del Dlgs 151/2015 e al Decreto del Ministero del Lavoro dell'11/1/2016 la possibilità di essere esonerati dall'obbligo di reperibilità durante gli orari della visita fiscale -in presenza di specifiche motivazioni è stata estesa anche ai lavoratori subordinati del settore privato. La normativa purtroppo fornisce solo una previsione non particolarmente dettagliata delle situazioni di esonero, senza precisare le concrete fattispecie che, oggetto di valutazione da parte di una vasta platea di medici, potrebbero essere suscettibili di diverse interpretazioni.

L'Inps, con l'approvazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, ha elaborato specifiche linee guida, allegate alla Circolare n. 95 del 07/06/2016, al fine di orientare in modo univoco i



CCNL METALMECCANICI INDUSTRIA MALATTIA E CONSERVAZIONE POSTO DI LAVORO

medici che redigono i certificati e devono apporre la valorizzazione dei campi riferiti a “terapie salvavita”/”invalidità” per ottenere l’esonero.

La norma indica che, per essere esclusi dall’obbligo di rispettare le fasce di reperibilità (dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19), l’assenza dei lavoratori subordinati deve essere riferita a:

1. Patologie gravi che richiedono terapie salvavita
2. Stati patologici sottesi o connessi a situazioni di invalidità pari o superiore al 67%

Più precisamente:

1. Patologie gravi che richiedono terapie salvavita

Un primo concetto necessario per individuare le condizioni cliniche che giustificano l’esonero per patologie gravi che richiedono terapie salvavita è la corretta definizione della gravità della patologia.

Le situazioni vengono considerate gravi quando generano un considerevole disordine funzionale in grado di diminuire sensibilmente e in modo severo la funzionalità dell’organo, dell’apparato o del sistema.

In sintesi quello che si è voluto tutelare con la possibilità di esonero dalla reperibilità è la straordinarietà dell’episodio morboso, isolato o anche iscritto in un eventuale decorso cronico.

Il secondo requisito, che deve necessariamente essere connesso e contestuale al primo, è la somministrazione di terapia salvavita, così definita quando consente di salvare la vita al paziente, escludendo ogni forma di somministrazione cronica di farmaci anche se indispensabili al monitoraggio della malattia.

Sulla base di queste considerazioni viene definita nelle linee guida una lista di riferimento delle patologie che integrano il diritto all’esonero dall’obbligo di reperibilità. (allegato 2).



2. Stati patologici sottesi o connessi a situazioni di invalidità pari o superiore al 67%

Per quanto riguarda l'esonero, poiché sono considerate tutte le tipologie di invalidità, qualsiasi sia l'organo preposto al riconoscimento, sorge la questione dei diversi criteri e sistemi di valutazione adottati.

Premesso che l'esonero dalla reperibilità può essere concesso solo qualora il quadro morboso è sotteso o connesso alle patologie che hanno determinato la riduzione della capacità lavorativa nella misura pari o superiore al 67%.

Il medico che redige il certificato deve usare i seguenti riferimenti:

- **in caso di Invalidità di guerra, civile di guerra e per servizio:** le patologie elencate nella tabella "E", e nelle prime tre categorie della tabella "A" annesse al D.P.R.30 dicembre 1981 n. 834 (allegato 3);

- **in caso di Invalidità civile, cecità civile e sordità civile:** le patologie elencate nella Terza parte "Nuova tabella ordinata in fasce ovvero in misura fissa" del D.M. 5 febbraio 1992, per le sole fasce percentuali 91-100, 81-90, 71-80 e 61-70 (allegato 4);

- **in caso di Invalidità Inps:** le patologie considerate nel provvedimento di riconoscimento dell'Assegno Ordinario di Invalidità;

- **in caso di danno biologico Inail: le patologie considerate nel provvedimento di riconoscimento;** dalla lettura della circolare non sembrano emergere distinzioni fra patologie riconosciute in base al Dlgs 38 del Danno Biologico e quelle riconosciute ai sensi della normativa precedente (TU 1124/65).

- È bene sottolineare che l'esonero dall'obbligo di reperibilità alla visita fiscale non esclude la possibilità per l'Inps di effettuare controlli sulla correttezza formale e sostanziale della certificazione e sulla congruità prognostica.
- Si ricorda infine che il datore di lavoro non potrà richiedere visite di controllo domiciliare ma avrà comunque la possibilità di segnalare -via PEC- all'Inps eventi per i quali ravvisi la necessità di effettuare una verifica.



CCNL METALMECCANICI INDUSTRIA

MALATTIA E CONSERVAZIONE POSTO DI LAVORO

ALLEGATO 2

LISTA DI RIFERIMENTO PER SITUAZIONI PATOLOGICHE CHE INTEGRANO IL DIRITTO ALL'ESONERO DELLA FASCE DI REPERIBILITÀ

- SINDROMI VASCOLARI ACUTE CON INTERESSAMENTO SISTEMICO
- EMORRAGIE SEVERE /INFARTI D'ORGANO
- COAGULAZIONE INTRAVASCOLARE DISSEMINATA
- CONDIZIONI DI SHOCK – STATI VEGETATIVI DI QUALSIASI ETIOLOGIA
- INSUFFICIENZA RENALE ACUTA
- INSUFFICIENZA RESPIRATORIA ACUTA ANCHE SU BASE INFETTIVA (polmoniti e broncopolmoniti severe, ascesso polmonare, sovrainfezioni di bronchiectasie congenite, fibrosi cistica)
- INSUFFICIENZA MIOCARDICA ACUTA SU BASE ELETTRICA (gravi aritmie acute), ISCHEMICA (infarto acuto), MECCANICA (defaillance acuta di pompa) e VERSAMENTI PERICARDICI
- CIRROSI EPATICA NELLE FASI DI SCOMPENSO ACUTO
- GRAVI INFEZIONI SISTEMICHE FRA CUI AIDS CONCLAMATO
- INTOSSICAZIONI ACUTE AD INTERESSAMENTO SISTEMICO ANCHE DI NATURA PROFESSIONALE O INFORTUNISTICA NON INAIL (arsenico, cianuro, acquaragia, ammoniacca, insetticidi, farmaci, monossido di carbonio, etc.)
- IPERTENSIONE LIQUORALE ENDOCRANICA ACUTA
- MALATTIE DISMETABOLICHE IN FASE DI SCOMPENSO ACUTO
- MALATTIE PSICHIATRICHE IN FASE DI SCOMPENSO ACUTO E/O IN TSO
- NEOPLASIE MALIGNI in trattamento CHIRURGICO E NEOADIUVANTE, trattamento CHEMIOTERAPICO ANTIBLASTICO e/o sue COMPLICANZE, trattamento RADIOTERAPICO
- SINDROME MALIGNA DA NEUROLETTICI
- TRAPIANTI DI ORGANI VITALI
- ALTRE MALATTIE ACUTE CON COMPROMISSIONE SISTEMICA (pancreatite, mediastinite, encefalite, meningite, etc.) PER IL SOLO PERIODO CONVALESCENZIALE
- QUADRI SINDROMICI A COMPROMISSIONE SEVERA SISTEMICA SECONDARI A TERAPIE O TRATTAMENTI DIVERSI (trattamento interferonico, trasfusionale, etc.)



CCNL METALMECCANICI INDUSTRIA MALATTIA E CONSERVAZIONE POSTO DI LAVORO

CONSERVAZIONE DEL POSTO DI LAVORO DURANTE LA MALATTIA

COMPORTE BREVE

In caso di interruzione del servizio dovuta a malattia o infortunio non sul lavoro, il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto per un periodo, definito comparto breve, di:

ANZIANITÀ DI SERVIZIO	CONSERVAZIONE DEL POSTO DI LAVORO
Fino a 3 anni compiuti	6 mesi
Oltre i 3 anni e fino 6 anni compiuti	9 mesi
Oltre i 6 anni	12 mesi

I suddetti periodi di conservazione del posto si intendono riferiti alle assenze complessivamente verificatesi nei tre anni precedenti ogni nuovo ultimo episodio morboso. Questo significa che in caso di malattia in data 10 aprile 2022 il periodo per il conteggio delle assenze sarà dal 10 aprile 2022 al 11 aprile 2019.

Ai fini della determinazione degli scaglioni per la conservazione del posto si tiene conto dell'anzianità di servizio maturata all'inizio della malattia e non del proseguo della stessa

COMPORTE PROLUNGATO

Il lavoratore ha diritto ad un periodo di conservazione del posto, definito comparto prolungato, nei seguenti casi:

- •evento morboso continuativo con assenza ininterrotta o interrotta da un'unica ripresa del lavoro per un periodo non superiore a 61 giorni di calendario;
- •quando si siano verificate almeno due malattie comportanti, ciascuna, una assenza continuativa pari o superiore a 91 giorni di calendario;
- •quando alla scadenza del periodo di comparto breve sia in corso una malattia, compresa la prognosi prevista nell'ultimo certificato medico, pari o superiore a 91 giorni di calendario.

Il comparto prolungato è pari a:



CCNL METALMECCANICI INDUSTRIA MALATTIA E CONSERVAZIONE POSTO DI LAVORO

- a) per anzianità di servizio fino a 3 anni compiuti: 274 giorni di calendario;
- b) per anzianità di servizio oltre 3 anni e fino ai 6 compiuti: 411 giorni di calendario;
- c) per anzianità di servizio oltre i 6 anni: 548 giorni di calendario.

I suddetti periodi di conservazione del posto e le causali di prolungamento si intendono riferiti alle assenze complessivamente verificatesi nei tre anni precedenti ogni nuovo ultimo episodio morboso.

Resta salvo quanto previsto dalle norme in materia per la conservazione del posto dei lavoratori affetti da TBC.

Superato il periodo di conservazione del posto, fermo restando quanto previsto nel paragrafo Aspettativa, ove l'azienda risolve il rapporto di lavoro, corrisponderà al lavoratore il trattamento completo previsto dal presente Contratto per il caso di licenziamento ivi compresa l'indennità sostitutiva del preavviso.

Qualora la prosecuzione della malattia oltre i termini suddetti non consenta al lavoratore di riprendere servizio, questi può risolvere il rapporto di lavoro con diritto al solo trattamento di fine rapporto. Ove ciò non avvenga e l'azienda non proceda al licenziamento il rapporto rimane sospeso salvo la decorrenza dell'anzianità agli effetti del preavviso.

RICHIESTA DELL'ASPETTATIVA NON RETRIBUITA PER SUPERAMENTO PERIODO DI COMPORTO

da parte del dipendente al Datore di lavoro nel caso in cui SI STIA SUPERANDO IL PERIODO DI COMPORTO .

Al superamento dei limiti di conservazione del posto di cui al paragrafo precedente il lavoratore potrà usufruire, se previamente richiesto in forma scritta, dell'aspettativa per malattia, per un periodo continuativo e non frazionabile, prolungabile fino ad un massimo di 24 mesi per una sola volta nel triennio di riferimento, periodicamente documentata, fino alla guarigione clinica debitamente comprovata, che consenta al lavoratore di assolvere alle precedenti mansioni.

Durante il periodo di aspettativa non decorrerà retribuzione, né si avrà decorrenza di anzianità per tutti gli istituti.



CCNL METALMECCANICI INDUSTRIA MALATTIA E CONSERVAZIONE POSTO DI LAVORO

Il lavoratore in aspettativa con anzianità di servizio superiore ad 8 anni potrà chiedere l'anticipazione del trattamento di fine rapporto.

Le assenze determinate da patologie gravi che richiedono terapie salvavita, che comportano una discontinuità nella prestazione lavorativa, che comunque non fanno venir meno la capacità di prestazione lavorativa anche se intervallate nel tempo, consentiranno al lavoratore all'atto del superamento del periodo di conservazione del posto di lavoro di poter fruire dell'aspettativa, anche in maniera frazionata, in rapporto ai singoli eventi terapeutici necessari.

A tali fini il lavoratore fornirà all'azienda le dovute informazioni che l'azienda medesima tratterà nel rispetto delle norme in materia sulla tutela della privacy.

Decorso anche il periodo di aspettativa senza che il lavoratore abbia ripreso servizio, l'azienda potrà procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro.

RICHIESTA PER ISCRITTO AL DATORE DI LAVORO DEL CONSUNTIVO DELLA MALATTIA FATTA PER LA CONSERVAZIONE DEL POSTO DI LAVORO 2 VOLTE ALL' ANNO MASSIMO

ENTRO 20 GIORNI DALLA RICHIESTA DEV'ESSERE CONSEGNATO IL CONTEGGIO

Su richiesta del lavoratore, l'azienda, per un massimo di due volte nell'anno solare, fornisce entro venti giorni dalla richiesta le informazioni necessarie alla esatta conoscenza della situazione riguardante la conservazione del posto di lavoro.

EFFETTI DELL' ASSENZA PER MALATTIA SUGLI ALTRI ISTITUTI

Salvo quanto previsto per i periodi di aspettativa sopra indicati, l'assenza per malattia, nei limiti dei periodi fissati per la conservazione del posto, è utile ai fini del trattamento di fine rapporto e non interrompe la maturazione dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti (ferie, tredicesima, ecc.).



CCNL METALMECCANICI INDUSTRIA MALATTIA E CONSERVAZIONE POSTO DI LAVORO

COME SI CALCOLA IL PERIODO DI CONSERVAZIONE DEL POSTO DI LAVORO / COMPORTO

PERIODO DI COMPORTO ESPRESSO IN GIORNI

Il CCNL Metalmeccanico Industria prevede la conservazione del posto di lavoro in giorni -

Se un CCNL prevede un periodo massimo di conservazione del posto di lavoro a causa di malattia del lavoratore espresso in giorni (ad es. nel Commercio 180 giorni, nella metalmeccanica Industria 183 giorni, ecc) individuare i giorni complessivi di assenza non si presta a particolare difficoltà.

Se la malattia data dal Medico copre anche il Sabato e la Domenica , sebbene non lavorativi , nel conteggio della conservazione del posto di lavoro bisognerà conteggiarli .

PERIODO DI COMPORTO ESPRESSO IN MESI

Ma se il CCNL applicato prevede un periodo massimo di comportamento espresso in mesi, come si sommano le giornate di assenza al fine di stabilire se si è superato il numero complessivo di mesi ? La risposta ci viene offerta dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza nr. 9751 dell'8.4.2019

La Cassazione lo ha ribadito nella Sentenza n. 9751 dell'8 aprile 2019 (allegata all'articolo) con riferimento ad un caso di licenziamento per superamento del periodo di comportamento, in un rapporto disciplinato dal CCNL metalmeccanici CONFAPI del 2013.

I giudici della Suprema Corte hanno confermato la decisione precisando invece che non è possibile effettuare il calcolo secondo la durata standard del mese di trenta giorni, anche nel caso in cui il CCNL fornisca l'indicazione sul periodo di comportamento in mesi e non in giorni..

Viene chiarito quindi che il computo del periodo di conservazione del posto previsto dai contratti collettivi va effettuato in funzione del calendario comune, quindi dei giorni effettivi, salvo diversa indicazione del contratto o diversa pattuizione esplicita delle parti.



CCNL METALMECCANICI INDUSTRIA MALATTIA E CONSERVAZIONE POSTO DI LAVORO

TRATTAMENTO ECONOMICO DELLA MALATTIA NEL CCNL METALMECCANICO INDUSTRIA

Per quanto concerne l'assistenza e il trattamento di malattia per i lavoratori metalmeccanici valgono le norme di legge regolanti la materia.

Inoltre, le aziende corrisponderanno al lavoratore assente per malattia o infortunio non sul lavoro, nell'ambito della conservazione del posto, una integrazione di quanto il lavoratore percepisce, in forza di disposizioni legislative e/o di altre norme, fino al raggiungimento del normale trattamento economico complessivo netto che avrebbe percepito se avesse lavorato, operando a tal fine i relativi conguagli al termine del periodo di trattamento contrattuale.

A tal fine il lavoratore non in prova avrà diritto, nei limiti massimi di conservazione del posto di lavoro e fatto salvo quanto disposto al successivo 6° comma del presente paragrafo, al seguente trattamento economico :

FINO A 3 ANNI DI ANZIANITA' DI SERVIZIO

- alla intera retribuzione globale per i primi 122 giorni di calendario e all'80% della retribuzione globale per i giorni residui, per anzianità di servizio fino a tre anni compiuti;

DA 3 ANNI A 6 ANNI DI ANZIANITA' DI SERVIZIO

- alla intera retribuzione globale per i primi 153 giorni di calendario e all'80% della retribuzione globale per i giorni residui, per anzianità di servizio da tre a sei anni compiuti;

OLTRE I 6 ANNI DI ANZIANITA' DI SERVIZIO

- alla intera retribuzione globale per i primi 214 giorni di calendario e all'80% della retribuzione globale per i giorni residui, per anzianità di servizio oltre i sei anni.

Il trattamento economico ricomincia ex novo in caso di malattia intervenuta dopo 61 giorni di calendario dalla ripresa del servizio. Il periodo di ricovero ospedaliero di durata superiore a 10 giorni continuativi è retribuito con l'intera retribuzione globale in aggiunta al trattamento economico suddetto fino ad un massimo di 61 giorni di calendario.



CCNL METALMECCANICI INDUSTRIA MALATTIA E CONSERVAZIONE POSTO DI LAVORO

MALATTIE BREVI

Nel caso in cui durante ogni anno (1° gennaio-31 dicembre) si verificano assenze per malattia di durata non superiore a 5 giorni per un numero di eventi superiori a 3, i primi 3 giorni della quarta e delle successive assenze di durata non superiore a 5 giorni saranno così retribuiti:

- quarta assenza: 66% dell'intera retribuzione globale;
- quinta assenza e successive: 50% dell'intera retribuzione globale

RIPARTIZIONE DEL TRATTAMENTO ECONOMICO DELLA MALATTIA TRA INPS E AZIENDA

PAGAMENTO INPS

Per la generalità dei lavoratori il diritto all'indennità:

- decorre dal quarto giorno.
- I primi tre giorni sono a totale carico dell'azienda, se previsto dal contratto di lavoro;
- cessa con la fine della malattia (scadenza della prognosi)

In linea generale, l'indennità è corrisposta ai lavoratori dipendenti nella misura del:

- 50% della retribuzione media giornaliera, dal quarto al ventesimo giorno;
- 66,66% dal ventunesimo al centottantesimo giorno.

Più di 180 giorni di malattia nell' anno solare

Il lavoratore che supera, nell'anno solare, 180 giorni di malattia, anche con più periodi, non ha più diritto, per lo stesso anno, all'indennità. In caso di mancata ripresa del lavoro può, però, aver diritto al ripristino dell'indennità dal 1° gennaio dell'anno successivo se il rapporto di lavoro retribuito - e continua a dare diritto al pagamento è ancora in essere e la malattia sia ininterrottamente documentata per tutto il periodo dell'anno precedente fino al 31 dicembre.

Il trattamento economico di malattia è regolamentato dall'art 2 della sez. IV titolo VI del CCNL per l'industria metalmeccanica. Si ritiene utile ricordare che il CCNL per l'Industria metalmeccanica, diversamente da altri, ha unificato la disciplina sia per gli impiegati (che nell'industria non versano ad Inps la contribuzione per malattia) che per gli operai e quindi la disciplina applicabile è unica. In forza del rinvio dell'art.2110 cc è rimessa alla contrattazione collettiva la definizione della...



CCNL METALMECCANICI INDUSTRIA MALATTIA E CONSERVAZIONE POSTO DI LAVORO

DICHIARAZIONE COMUNE

Malattie gravi e Covid-19. La malattia dovuta a Covid-19 e la situazione dei lavoratori sottoposti a trattamento di emodialisi, o affetti da morbo di Cooley nonché dei lavoratori affetti da neoplasie, da epatite B e C ovvero da gravi malattie cardiocircolatorie, nonché casi particolari di analoga gravità sarà considerata dalle aziende con la massima attenzione facendo riferimento alle disposizioni assistenziali vigenti.